All. "C"

COMUNE DI PISA
Direzione Avvocatura Civica

Al Consiglio Comunale
tramite la Direzione Finanze

Alla Direzione Generale
Ufficio Programmazione e Controlli

OGGETTO: **Istanza di riconoscimento di debito fuori bilancio.**

Con la presente si comunica che, dalle verifiche effettuate, risulta la sussistenza del seguente debito fuori bilancio:

Oggetto del debito: Tribunale di Pisa - Tocci Stefano c/Comune di Pisa.
Liquidazione spese di giudizio ex sentenza 748/11a favore dello Studio Legale Associato Sara & Galeone. Importo euro **629,20=**

Soggetto creditore:
Denominazione: Studio Legale Associato Sara & Galeone
Partita IVA : 01666710502
Residenza / Sede legale: Via San Martino n. 30 Città 56125 PISA

Importo complessivo del debito: € 629,20=

di cui: € 500,00= per onorari e diritti
€ 20,00= per CAP 4%
€ 109,20= per IVA 21%

Totale € 629,20=

Fattispecie di legittima riconoscibilità:
[x] art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000: sentenze esecutive;
[ ] art. 194, comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000: copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di cui all'art. 144 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatto di gestione;
[ ] art. 194, comma 1, lett. c), D.Lgs. 267/2000: ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
[ ] art. 194, comma 1, lett. d), D.Lgs. 267/2000: procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
[ ] art. 194, comma 1, lett. e), D.Lgs. 267/2000: acquisizione di beni o servizi , in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 ("Regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione delle spese") nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (*).

(*) Dimostrazione dell'avvenuta utilità ed arricchimento per l'Ente:_____

Fatti, circostanze e comportamenti che hanno determinato la formazione del debito:
Sentenza n. 748/11, pronunciata dal Tribunale di Pisa – sez. Civile sul ricorso in appello n. 5738/08 promosso da Tocci Stefano c/Comune di Pisa avverso la sentenza n. 1931/08 pronunciata dal Giudice di Pace di Pisa che respingeva il ricorso avverso due verbali di accertamento elevati per la violazione dell'art. 7 comma 1-4- del C. d. S in quanto il sig. Tocci transitava in Z.T.L senza la dovuta autorizzazione;
-il Tribunale di Pisa con la sentenza n. 748/11 sopra citata, accoglieva l'appello dichiarando la nullità della sentenza impugnata e condannava il Comune al pagamento delle spese di giudizio di appello quantificate in ero 500= oltre IVA e Cap come per legge;
- in data 13/12/2011 il legale di parte vincitrice ha inviato il progetto di notula per l'importo complessivo da liquidare.

Accertamento delle responsabilità ed azioni conseguenti:
in relazione ai comportamenti che hanno determinato la formazione del debito fuori bilancio, effettuati gli opportuni riscontri:
☒ non si ravvisano profili di responsabilità;
☐ si rinvengono i seguenti profili di responsabilità: _____

In relazione alle responsabilità rilevate sono state avviate le seguenti azioni a tutela dell'Ente:
_____

Documentazione giustificativa del debito che si allega alla presente:
Sentenza n. 748/11
Relazione dell'Avvocatura
Progetto di notula del legale di parte vincitrice

Effettuata l'istruttoria del caso, si propone il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto, secondo quanto previsto dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, avendo riscontrato la sussistenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Pisa, 14/12/2011

LA DIRIGENTE
Avv. Susanna Caponi

cp C:\\Documenti\DEBITI FUORI BILANCIO\dbf 2011\dichiarazione sussistenza dbf tocci(galeone).doc

N. SENTENZA

768/11

RGC 5738/08

CRON 8240

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PISA
Sezione Civile

in persona del Giudice Istruttore dott. **Tommaso M. Gualano**, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

di appello nella causa iscritta a ruolo il 30.12.2008 segnata al N. 5738 RG, promossa da

TOCCI STEFANO, elettivamente domiciliato in Pisa, Via S. Martino n. 30, presso lo studio del dr. Pietro galeone, che lo rappresenta e difende come da mandato a margine dell'atto di appello,

APPELLANTE

CONTRO

COMUNE DI PISA, in persona del dirigente della Polizia Municipale dr. Massimo Bortoluzzi, elettivamente domiciliato in Pisa presso l'Avvocatura Civica via degli Uffizi n. 1, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv. Susanna Caponi, Gloria Lazzeri e Giuseppina Gigliotti per procura in calce al ricorso notificato,

APPELLATA

OGGETTO: appello avverso la sentenza del G. di Pace l. 689/81

15-7-11

19 LUG. 2011

avente ad oggetto: *Appello avverso sentenza del Giudice di Pace in tema di opposizione* ex *artt. 22 ss. L.689/81*

Passata in decisione sulle seguenti conclusioni:

Per Tocci Stefano: "*conclude come in atto di citazione in appello (", con vittoria di spese ed onorari ("Voglia il Tribunale di Pisa, in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza appellata in epigrafe e, per l'effetto annullare il provvedimento n. 1931/08 nel procedimento n. RG 5409/06, con ogni*

conseguenziale pronuncia di ragione e di legge. Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio, refusione di Iva e CAP ed ogni altra pronuncia di ragione e di legge")".

Per il Comune di Pisa: "*conclude come da comparsa di costituzione e risposta in grado di appello ("conferma della sentenza del giudice di pace, previo rigetto della istanza di sospensione. Con vittoria di spese ed onorari dei due gradi di giudizio")".*

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente sentenza viene resa senza procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo, giusto il disposto dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. 69/09, applicabile a tutti i giudizi pendenti in primo grado alla data del 4.7.09.

In tema di sanzioni pecuniarie per infrazioni alle norme sulla circolazione stradale, il verbale di accertamento, in mancanza di ricorso al prefetto o di pagamento in misura ridotta costituisce, ai sensi dell'art. 203 co. 3 C.d.S., comma 3, titolo esecutivo, nei confronti del quale il rimedio giudiziario esperibile, in mancanza di una specifica previsione normativa, è da individuare nello speciale procedimento di opposizione previsto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e 23, il quale, quindi, resta applicabile anche nel caso in cui manchi un'ordinanza-ingiunzione (che può, ovviamente, trovare luogo solo in caso di presentazione dell'anzidetto ricorso al prefetto) e la pretesa sanzionatoria della Pubblica Amministrazione si basi appunto su tale verbale, assimilabile, in quanto atto definitorio della relativa procedura, all'ordinanza dianzi indicata (Cass. Sezioni Unite 16 novembre 1999, n. 779; Cass. 24 settembre 2002, n. 13872).

In tale giudizio, la lettura del dispositivo all'udienza di discussione e decisione della causa, formalità prescritta dall'art. 23 L. 689/1981, risponde all'esigenza di ancorare il momento dell'immodificabilità della decisione alla data dell'udienza sopra menzionata, per assicurare alle parti l'immediata conoscenza del regolamento giudiziale dei loro rapporti e l'immutabilità di quest'ultimo rispetto alla successiva stesura della motivazione, onde l'omissione, nella già riferita udienza, della lettura del dispositivo determina la nullità della sentenza (Cass. 17 dicembre 2003, n. 19308; Cass. 15 febbraio 2006, n. 3296).

Tale principio è applicabile anche nel giudizio svoltosi davanti al Giudice di Pace, non ostando, al riguardo, che il procedimento innanzi a tale Giudice non preveda la

lettura del dispositivo in udienza, in quanto il giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione trova la sua compiuta disciplina nell'art. 23 cit. (Cass. 11 febbraio 1999, n. 1144).

Nel caso di specie, risulta *per tabulas* che il giudice di prime cure non abbia provveduto alla lettura in udienza del dispositivo della sentenza impugnata: pertanto, deve pronunciarsi la nullità di quest'ultima.

Poichè il motivo posto a fondamento della pronuncia di nullità della sentenza di primo grado non rientra tra quelli tassativi che impongono, ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c., la rimessione della causa davanti al giudice di primo grado, il giudizio deve essere deciso nel merito in forza del principio generale della conversione dei vizi di nullità in motivi di impugnazione di cui all'art. 161 co. 1 c.p.c..

Spetta quindi al giudicante la valutazione circa la fondatezza o meno dei motivi fatti valere dall'odierno appellante nel ricorso presentato davanti al Giudice di Pace.

Sul punto, assorbente si rivela la disamina del primo motivo proposto, ovvero "inesistenza e/o nullità del verbale per inesistenza/nullità della notifica affidata ad agenzie private".

Al riguardo, non è contestato che la notifica dei verbali di accertamento di violazione oggetto di causa, attuata avvalendosi della disciplina fissata dalla L. 890/82, sia stata affidata non all'Ente Poste, bensì ad una agenzia privata ("Pisana Recapiti") a cui il Comune di Pisa ha affidato il compimento del relativo servizio (cfr., docc. 1 e 2 allegati dal ricorrente in primo grado).

Sul punto, il giudice di prime cure ha rilevato la regolarità della notifica "in quanto è lo stesso Sindaco che investe *ad personam* il soggetto addetto".

Al contrario, deve osservarsi, conformemente alla giurisprudenza di legittimità, che "*avuto riguardo agli effetti che riconduce alla omissione della notificazione all'interessato degli estremi della violazione (estinzione della obbligazione di pagare la somma dovuta a titolo di sanzione), l'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 impronta a rigore formale l'atto della contestazione differita attuata con tale notifica, indicando tassativamente i soggetti abilitati a provvedervi e prevedendo le modalità esecutive secondo le disposizioni dettate dalle leggi vigenti e dal codice di procedura civile. Pertanto, quando l'Amministrazione, alla quale appartiene il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, si avvalga del servizio postale per la notificazione dei relativi estremi è tenuta ad osservare le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta come dettate*

dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, dalla cui minuziosa disciplina si desume con certezza che i prescritti adempimenti, in quanto finalizzati a garantire il risultato del ricevimento dell'atto da parte del destinatario e ad attribuire certezza all'esito del procedimento notificatorio, costituiscono una attribuzione esclusiva degli uffici postali e degli agenti e impiegati addetti e non possono formare oggetto della concessione a privati, come prevista per taluni servizi postali dall'art. 29 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (c.d. codice postale) e dagli artt. da 121 a 148 del regolamento di esecuzione approvato con d.P.R. 29 maggio 1982, n. 655. Del resto, le particolarità della notifica a mezzo posta sono state confermate dal d.lgs. n. 261 del 1999 che, pur liberalizzando i servizi postali in attuazione della direttiva 97/67/CE (concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio), all'art. 4, comma 5, ha continuato a riservare in via esclusiva "al fornitore del servizio universale", ovverosia all'organismo che fornisce l'intero servizio postale universale su tutto il territorio nazionale (vale a dire all'Ente Poste), "gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie". Dal contesto normativo cennato deriva che la notificazione degli estremi della infrazione amministrativa affidata dall'ente cui appartiene l'agente accertatore a una agenzia privata di recapiti, ancorché autorizzata a norma del menzionato art. 29 d.P.R. n. 156 del 1973, deve considerarsi giuridicamente inesistente con conseguente estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione, secondo la previsione dell'ultimo comma del citato art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689" (Cass., 20440/06).

Le spese di lite del giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in assenza di nota professionale prodotta.

P.Q.M.

1) dichiara la nullità della sentenza impugnata n. 1931/08 emessa dal Giudice di Pace di Pisa;

2) accoglie l'opposizione per le ragioni di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla l'atto di accertamento oggetto di causa contestato a Tocci Stefano (verbale di contestazione n. 882411/2008/P pr. 105338/20069;

3) condanna il Comune di Pisa, in persona del sindaco pro tempore, al pagamento delle spese di lite del giudizio di appello, liquidate in complessivi €

500,00 per diritti ed onorari, oltre rimborso forfetario spese generali, oltre Iva e Cpa come per legge.

Pisa, 15.7.2011

Il giudice

Dott. [illegible]

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Cristina Canova

Depositato in cancelleria il 19 LUG. 2011

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Cristina [illegible]

COMUNE DI PISA
Direzione Avvocatura Civica
~
Via della Scuola, 12
56127 PISA

Tel: 050 9711276
Fax: 050 3136004
e-mail: caponi@comune.pisa.it
orario di apertura:
da lunedì a venerdì: 8.30 - 13.30
martedì e giovedì: 15 - 17

Pisa, 05/12/2011

OGGETTO: Tribunale di Pisa – Tocci Stefano c/Comune di Pisa.
Appello avverso la sentenza n. 1931/08 emessa dal Giudice di Pace di Pisa.

RELAZIONE

Con sentenza n.748/2011, il Tribunale di Pisa ha accolto l'appello proposto dal dott. Tocci avverso la sentenza del Giudice di pace n. 1931/2008 che respingeva il ricorso avverso due verbali di accertamento elevati per la violazione dell' art. 7 comma 1-4 del C.d.S., in quanto il sig. Tocci transitava in Z.T.L., senza la dovuta autorizzazione.

Il sig. Tocci, infatti, aveva proposto ricorso dinanzi al Giudice di Pace per ottenere, previa sospensione dei provvedimenti impugnati, la riduzione delle sanzioni al minimo edittale eccependo l'inesistenza e/o la nullità del verbale per inesistenza/nullità della notifica affidata ad agenzie private, la nullità del verbale per nullità della notificazione nonché sempre la nullità del verbale per illegittimità della contestazione.

Con sentenza n. 1931/2008, il Giudice di pace respingeva il ricorso ritenendo che "Le ragioni addotte dal ricorrente a sostegno del ricorso non rappresentano esimente da responsabilità da illecito amministrativo." Sosteneva la regolarità delle notifiche, in quanto effettuate da soggetti investiti ad personam allo svolgimento di tali funzioni, direttamente dal Sindaco.

Infine, confermava ciascuna sanzione e condannava il ricorrente al pagamento delle stesse riducendole al minimo edittale.

In data 12.11.2008, il sig. Tocci proponeva appello, dinanzi al Tribunale di Pisa, avverso tale sentenza rilevando la nullità della sentenza per omessa lettura del dispositivo in udienza, la nullità della sentenza per insufficiente motivazione della stessa ed infine la nullità del verbale per illegittimità della contestazione.

Il Comune di Pisa di costituiva in giudizio chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

Il Tribunale di Pisa accoglieva l'appello.

Affermava prima di tutto che la mancata lettura del dispositivo all'udienza di discussione, come invece stabilito dall'art. 23 l.n. 689/198, comportava effettivamente la nullità della sentenza.

Conseguentemente dichiarava la nullità della sentenza poiché era provato agli atti che non vi era stata la lettura del dispositivo.

Considerato che il motivo posto a fondamento della pronuncia di nullità non rientrava tra quelli che comportavano la rimessione della causa avanti al giudice di primo grado, il Tribunale valutava la fondatezza anche degli altri motivi di appello.

Il Tribunale ha ritenuto fondato il motivo attinente la "inesistenza e/o nullità del verbale per inesistenza/nullità della notifica affidata ad agenzie private": la notifica dei due verbali era infatti stata affidata ad un'agenzia privata, la Pisana Recapiti.

In proposito il Comune aveva eccepito che la funzione di notifica era stata affidata dall'Ente a dipendenti della agenzia privata, previa nomina in qualità di messi da parte del Sindaco.

Sulla questione il Tribunale ha, invece, aderito alla pronuncia della Cassazione n. 20440/2006, tanto da motivo l'accoglimento del motivo riportando interamente la parte motiva della sentenza della Cassazione.

Secondo tale pronuncia, l'invio della raccomandata con gli estremi della infrazione elevata non può essere affidata ad un'agenzia privata e comunque deve essere considerata inesistente con conseguente estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione. Ciò poiché in materia trova applicazione unicamente la normativa sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo posta (l.n.890/1982) "dalla cui minuziosa disciplina si desume con certezza che i prescritti adempimenti in quanto finalizzati a garantire il risultato del ricevimento dell'atto di parte del destinatario e ad attribuire certezza all'esito del procedimento notificatorio, costituiscono una attribuzione esclusiva degli uffici postali e degli agenti e impiegati addetti e non possono formare oggetto della concessione a privati".

Tale orientamento è stato confermato dalla Cassazione con la sentenza n. 22375/2006.

Detto orientamento è estremamente rigoroso, indicando tassativamente i soggetti abilitati a provvedere alla notificazione e ciò, ovviamente, a garanzia dei diritti di difesa del destinatario dell'atto.

Sulla questione in una recente pronuncia (n.r. 16328/2009, appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Firenze n. 5728/2008, depositata il 23/12/2003) il tribunale di Firenze, ha mosso alcune obiezioni all'orientamento della Corte di Cassazione sopra richiamato ritenendo che, avendo la notifica raggiunto lo scopo, la stessa fosse semmai nulla e non inesistente e rilevando che, comunque, il ricorso era stato proposto nei termini e in maniera compiuta. Il diritto di difesa del destinatario del verbale sarebbe stato quindi rispettato.

La questione appare, quindi, controversa e sicuramente sarà oggetto di altre pronunce della Cassazione considerando che la decisione di affidare la notifica dei verbali a società private si è diffusa.

Detto questo, il tribunale ha ritenuto di dover aderire pedissequamente all'orientamento ultimo della Cassazione sulla questione e, stante la soccombenza del Comune, ha conseguentemente condannato al pagamento delle spese processuali liquidate peraltro in misura ridotta in ragione della natura della controversia.

Avv. Gloria Lazzeri

C:\Documenti\DEBITI FUORI BILANCIO\relazione DFBtocci.doc(87C08)

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
SABA & GALEONE
Via San Martino n. 30
56125 – PISA

P.I. - 01666710502

PROGETTO DI NOTULA
NON VALIDO FISCALMENTE

Pisa, li 13.12.2011

Spett.le
Comune di Pisa

ALLA C.A. AVV. SUSANNA CAPONI
VIA FAX: 050.3136004

Pratica: TOCCI/COMUNE DI PISA – SENT. N. 748/11

a) Competenze	€ 500,00
b) CAP 4%	€ 20,00
c) Imponibile IVA	€ 520,00
d) IVA 21%	€ 109,20
e) Rimborsi:	€
TOTALE	€ 629,20
Rit. Acc. 20%	€
TOTALE al netto rit. acc.	€

Il Socio Amministratore
Avv. Irene Saba

CREDEM – Agenzia di Corso Italia, Pisa
C/C n. 90560 intestato a "*Studio Legale Associato Saba & Galeone*"
IBAN IT 40 I 03032 14001 010000090560
SWIFT BACRIT21715